



Ripartizione delle competenze tra

Croce Rossa Svizzera (CRS) e SEFRI

Data: gennaio 2016, ultimo aggiornamento luglio 2019

1 Obiettivo

La presente nota informa i titolari di un diploma estero nel campo della sanità (ma non in quello delle professioni mediche) se per il riconoscimento delle loro qualifiche professionali devono rivolgersi alla CRS o alla SEFRI. Come esposto qui di seguito, la questione dipende in primo luogo dal mestiere che l'interessato è abilitato a esercitare nel suo Paese d'origine in virtù della formazione svolta.

2 Professioni regolamentate e non regolamentate

Le autorità competenti adottano due procedure diverse a seconda se la professione è regolamentata o meno. L'esercizio di una professione non regolamentata non è, di norma, vincolato al possesso di un diploma riconosciuto. Il candidato può quindi accedere liberamente al mercato del lavoro con il suo titolo estero. In tal caso spetta al mercato del lavoro, cioè ai datori di lavoro, stabilire se la formazione estera soddisfa i requisiti del posto. L'esercizio di una professione regolamentata è invece assolutamente subordinato al riconoscimento del diploma o del certificato estero.

3 Competenze

3.1 Competenze della CRS

La CRS¹ è responsabile delle seguenti professioni regolamentate:

Livello secondario II:

- Operatore sociosanitario
- Podologo (livello AFC²)

¹ www.redcross.ch/riconoscimento

² Attestato federale di capacità.

Livello terziario:

- Dietista
- Ergoterapista
- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Massaggiatore medico
- Naturopata (omeopatica, medicina ayurvedica, medicina naturale tradizionale europea MTE, medicina tradizionale cinese MTC)
- Ostetrica
- Ortottista
- Podologo (livello SSS³)
- Tecnico in analisi biomediche
- Tecnico in radiologia medica
- Tecnico di sala operatoria
- Soccorritore
- Soccorritore ausiliario d'ambulanza

3.2 Competenze della SEFRI

La SEFRI è responsabile, in generale, di tutti gli altri diplomi della formazione professionale e del settore SUP⁴. Nelle professioni sanitarie, i diplomi in questione sono i seguenti:

- Addetto alle cure sociosanitarie CFP⁵ (professione non regolamentata)
- Arte terapeuta (musicoterapia musicale, terapia di modellaggio e pittura, terapia intermediale, drammaterapia e terapia della parola, terapia di movimento e danza)
- Assistente dentale
- Assistente di studio medico
- Assistente di farmacia (professione non regolamentata)
- Assistente veterinario
- Droghiere
- Estetista (professione regolamentata solo nel Cantone Ticino)
- Laboratorista (professione non regolamentata)
- Terapista complementare (Shiatsu, Ayurveda, Eutonia, Yoga)

³ Scuole specializzate superiori.

⁴ Scuole universitarie professionali

⁵ Certificato di formazione pratica

3.3 Competenze di altre autorità

In taluni ambiti affini, la responsabilità spetta ad altre autorità:

- Professioni mediche (medici, dentisti, farmacisti, veterinari e chiropratici: Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)⁶
- Terapie psicomotorie: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE⁷
- Logopedisti: CDPE⁷
- Psicologi e psicoterapeuti: Commissione delle professioni psicologiche PsiCo⁸
- Osteopatia: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)⁹

4 A chi competente quale professione?

4.1 Disposizioni in materia di riconoscimento

I professionisti provenienti da un Paese dell'UE o dello AELS possono ambire ad esercitare in Svizzera la professione per la quale sono qualificati nel loro Paese d'origine (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹⁰). **Non sono quindi determinanti la durata o il livello di formazione, bensì le attività lavorative che il richiedente ha il diritto di esercitare nel suo Paese d'origine.** Egli può chiedere che il suo diploma sia riconosciuto equivalente alla qualifica professionale necessaria in **Svizzera per l'esercizio della medesima professione.**

In via di principio i migranti provenienti da Paesi terzi (al di fuori dell'UE/AELS) sono soggetti a disposizioni analoghe, salvo che la loro formazione può essere equiparata a un livello inferiore, secondo l'OFPr¹¹ e l'O-LPSU¹², qualora determinate condizioni di riconoscimento non fossero adempiute. Un infermiere, ad esempio (livello terziario), potrebbe essere riconosciuto come operatore sociosanitario AFC (OSS, livello secondario II) se la formazione svolta all'estero dovesse essere talmente simile a quella dell'OSS da rendere eccessiva qualsiasi misura di compensazione adottata ai fini del conseguimento del diploma svizzero.

⁶ www.bag.admin.ch > Professioni sanitarie > Diplomi esteri

⁷ www.cdpe.ch > Attività > Riconoscimento di diplomi

⁸ www.riconoscimento-psicologia.admin.ch

⁹ www.gdk-cds.ch (in tedesco e francese) > Professions de la santé > Ostéopathie

¹⁰ ALC, RS 0.142.112.681

¹¹ Ordinanza sulla formazione professionale, RS 412.101

¹² Ordinanza concernente le legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, RS 414.201

4.2 A chi rivolgersi?

I titolari di una qualifica professionale conseguita all'estero devono:

1. conoscere la professione per la quale sono stati formati nel loro Paese d'origine e le attività lavorative che vi rientrano;
2. appurare qual è la formazione svizzera richiesta per esercitare la medesima professione o attività professionale. I profili delle professioni e i cicli di studio corrispondenti possono essere facilmente trovati su Internet¹³. Essi devono quindi informarsi sulle formazioni e professioni in Svizzera.
3. una volta individuato il diploma svizzero corrispondente e abilitante all'esercizio della loro professione, **rivolgersi a una delle autorità elencate al punto 2.**

Esempio: una persona che nel suo Paese d'origine è abilitata a curare e assistere persone d'ogni età nel loro quotidiano o durante un periodo di malattia, ad assicurare il loro benessere fisico, sociale e psichico, ad organizzare le loro attività giornaliere prestando attenzione ai loro bisogni e delle loro abitudini e, sotto la responsabilità di un'équipe multidisciplinare, a eseguire trattamenti e operazioni tecnico-sanitarie¹⁴, **deve rivolgersi alla CRS** per chiedere che il suo diploma sia riconosciuto equivalente all'AFC di operatore socio-sanitario.

Il richiedente che non fosse stato formato per eseguire trattamenti e operazioni tecnico-sanitarie, ad esempio, ha comunque la possibilità di esercitare liberamente il suo mestiere nell'ambito di una professione non regolamentata. Se possiede una formazione di due anni paragonabile a quella dell'Addetto alle cure socio-sanitarie (Certificato di formazione pratica, CFP), in particolare per quanto concerne la durata, egli **può rivolgersi alla SEFRI** (a titolo facoltativo¹⁵) chiedendo un'attestazione del livello o il riconoscimento dell'equivalenza con il suddetto CFP.

Concretamente, nell'ambito della sfera di competenza della SEFRI, il richiedente deve presentare una domanda online sul sito www.sbf.admin.ch/becc > Riconoscimento dei diplomi esteri > Procedura di riconoscimento in caso di stabilimento > Procedura presso la SEFRI, creare un conto e presentare una nuova domanda. Quando compare il messaggio «Indicate la professione svizzera corrispondente o il ramo di studio» può inserire manualmente la denominazione del titolo svizzero secondo l'elenco riportato al punto 3.2

¹³ www.sbf.admin.ch > Elenco delle professioni e www.orientamento.ch > Professioni > Cercare una professioni

¹⁴ Profilo svizzero della professione di Operatore socio-assistenziale: www.orientamento.ch

¹⁵ La professione non è regolamentata in Svizzera.